



COMUNE DI JERZU (Provincia dell'Ogliastra)

Via Vittorio Emanuele 172 cap 08044

TEL. 0782/760821 - 0782760802 ***** FAX 0782/70681

e-mail : demografici@comune.jerzu.og.it

e-mail certificata : demografico@pec.comune.jerzu.og.it

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 19.12.2012

Art. 1 - Oggetto e finalità

L'autorizzazione alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jerzu con le modalità stabilite dalla Legge 130/2001, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Sardegna n. 4 del 22 febbraio 2012 (Art. 4 norme in materia funeraria e di polizia mortuaria sulla dispersione e affidamento delle ceneri). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria).

2. Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la sua dignità e libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 3– Conservazione delle ceneri

1. Qualora il defunto o uno fra i soggetti che possono manifestare la volontà di cui alla Legge 130/2001 non abbia manifestato la volontà di far disperdere le ceneri, esse sono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici del defunto, ai fini della tumulazione in celletta individuale o collettiva, in sepolcreto di famiglia, in loculo anche in presenza di un feretro, o dell'affidamento ai familiari.
2. In caso di affidamento ad un familiare, il Comune annota in un apposito registro le generalità del defunto e dell'affidatario unico, previamente indicato in vita dal defunto o fra i soggetti che possono manifestare la volontà di cui alla Legge 130/2001.
3. Le ceneri possono essere conservate in apposita urna sigillata, recante i dati anagrafici, che può essere tumulata in area cimiteriale, in celletta individuale o collettiva, in sepolcreto di famiglia o in loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è subordinata alla durata della concessione, come da regolamento comunale (regolamento comunale per la concessione dei loculi e delle aree cimiteriali) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 19.12.2012
4. consegnate al soggetto affidatario di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 4 – Affidamento delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della Legge 30/03/2001 n° 130.

2. Ai fini della consegna dell'urna cineraria, il soggetto affidatario deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jerzu richiesta di affidamento nella quale viene indicata la destinazione finale delle ceneri. Verrà quindi rilasciata apposita autorizzazione quale documento accompagnatorio dell'urna, che l'affidatario dovrà conservare. Copia dell'autorizzazione sarà

archiviata presso il Comune. Se l'urna verrà conservata in un altro Comune, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, il comune di Jerzu, provvederà a darne notizia al Comune di destinazione delle ceneri.

3. L'affidatario:

- ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;

- è tenuto a comunicare al comune di Jerzu, quando le ceneri sono custodite sul territorio comunale, le modalità della loro conservazione;

- è tenuto a comunicare, con preavviso di 15 giorni, al Comune di Jerzu, l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune. In caso di nuova residenza, l'affidatario è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio di Stato Civile contestualmente alla richiesta di residenza.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto affidatario.

5. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Jerzu che provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna sarà conferita per la conservazione, nel cimitero comunale, in apposita celletta con oneri a carico dell'affidatario oppure nel cinerario comunale a titolo gratuito.

6. Chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a dichiararlo all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Jerzu che provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna deve essere conferita al cimitero comunale per la conservazione in deposito, come stabilito nell'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 5 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi del territorio di Jerzu:

a) che verranno individuati con apposito atto della Giunta Municipale

b) in aree private, all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari ad esclusione delle proprietà private comprese nei confini che verranno individuati con apposito atto della Giunta Municipale

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

3. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

5. I soggetti di cui al precedente comma 4 sono tenuti a comunicare al comune di Jerzu, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

6. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

7. La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

8. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Art. 6 - Senso comunitario della morte

1. Nei seguenti casi, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte è apposta, in prossimità del Giardino del Ricordo, che verranno individuato con apposito atto della Giunta Municipale, una targa individuale riportante i dati anagrafici del defunto:

- per tutte le persone residenti nel comune di Jerzu al momento del decesso;
- per tutte le persone, anche non residenti, le cui ceneri vengono disperse nel territorio comunale, sia all'interno che all'esterno del cimitero, conferite nel cinerario comunale;
- per tutte le persone le cui ceneri sono state affidate per la conservazione a domicilio;
- altri casi a richiesta, previa autorizzazione.

Art. 7 – Registri cimiteriali

1. E' predisposto apposito registro depositato presso l'Ufficio di Stato Civile nel quale risulta:

1. l' affidatario dell'urna;
2. l'indirizzo di residenza;
3. i dati anagrafici del defunto cremato;
4. il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
5. la data e il luogo di eventuale dispersione delle ceneri.

Art. 8– Procedure

1. La procedura in caso di autorizzazione all'affidamento delle ceneri di cui all'art. 4 del presente regolamento è la seguente:

- presentazione di un'istanza del parente del defunto nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso, contenente:
 - i dati anagrafici e residenza del/i richiedente/i;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
 - la dichiarazione di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale (in caso l'urna sia custodita nel comune di Jerzu);
 - il luogo di conservazione;
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri.
- rilascio dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna da parte dell'ufficio di Stato Civile.

2. L'attività di controllo, di regolare conservazione dell'urna, verrà espletata dagli uffici competenti del Comune.

3. La procedura in caso di autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Sardegna n. 4 del 22/02/2012, è la seguente:

- presentazione di un'istanza da parte dei soggetti di cui al sopracitato art. 4 della L.R. 4/2012 contenente:
- i dati anagrafici e residenza del/i richiedente/i;
- la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri;
- l'autorizzazione del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri rilascio
- dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri da parte dell'ufficio di Stato Civile;
- comunicazione al Sindaco del comune in cui avverrà la dispersione delle ceneri;

Art. 9 – Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 1 anno dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale nelle situazioni in cui cause di forza maggiore impongano il posticipo delle operazioni di dispersione.

2. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 2 anni dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale in caso di restituzione dell'urna rinvenuta in un domicilio privato.

3. Trascorsi i termini sopracitati, senza che le procedure per la dispersione, l'affido o la conservazione siano state effettuate o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno disperse dal Comune.

Art. 10– Sanzioni Amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dall'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall'art. 2 della Legge 130/01.

Art. 11 – Informazione ai cittadini

1. Le informazioni sono divulgate mediante il Sito del Comune di Jerzu www.comune.jerzu.og.it

Art. 12 – Norma transitoria

1. In attesa di completamento delle aree cimiteriali destinate al cinerario comunale, le urne saranno conservate in deposito provvisorio nel cimitero comunale.